SG STUDIO GIUPPONI

GENT.MI
CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 03 novembre 2026

Oggetto: imposta di bollo Euro 2 sulle fatture emesse

Facendo seguito alla mia precedente circolare n. 6 del 25 marzo scorso, torno in argomento per quanto in oggetto per ricordare che l'imposta di bollo di Euro 2 si applica obbligatoriamente su fatture, ricevute e documenti contabili (incluse le note di credito) che includono operazioni di importo superiore ad Euro 77,47 senza applicazione dell'Iva:

- fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72);
- fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (art. 7 – 7 septies DPR 633/72);
- in franchigia da Iva (regime forfettario);
- esenti (art. 10 DPR 633/72);
- non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento (art. 8, lettera c) DPR 633/72);
- non imponibili – operazioni assimilate alle esportazioni, salvo eccezioni (art. 8-bis DPR 633/72);
- escluse ex art. 15 DPR 633/72, per le spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Ricordo inoltre che l'art. 22 del DPR 642/72 prevede la solidarietà debitoria dell'imposta di bollo di Euro 2 tra il soggetto che emette la fattura ed il committente che la riceve, da ciò ne consegue che l'imposta di bollo può essere addebitata al cliente; in questi casi non può considerarsi come spesa anticipata in nome e per conto del cliente (ex art 15 DPR 633/72), ma costituisce ricavo/compenso e come tale deve essere trattato anche ai fini Iva (e dell'eventuale ritenuta d'acconto).

Pertanto il bollo addebitato in fattura al cliente concorre a formare il reddito imponibile del contribuente che lo percepisce e va indicato in fattura con lo stesso regime Iva dell'operazione principale (ricavo/compenso):

- esente - N4 (es. prestazioni mediche)
- non soggetta o fuori campo - N2.2 (es. professionisti forfettari)
- non soggetta per mancanza del presupposto territoriale - N2.1 (es. prestazioni non territoriali)
- imponibile Iva, in tutti quei casi in cui vengano fatturate spese non soggette ad IVA unitamente al compenso soggetto ad Iva.

In tutti quei casi in cui deve essere applicata la ritenuta d'acconto ai compensi (es. professionisti, agenti), dovrà essere applicata anche all'importo del bollo addebitato al cliente.

Ribadisco quindi la necessità di provvedere all'adeguamento dei Vostri portali di fatturazione elettronica secondo le indicazioni sopra esposte; in caso di necessità lo Studio è a disposizione.

Cordiali Saluti.

Dott. Umberto Giupponi

Via Matris Domini n. 25
24121 Bergamo (Bg)
tel: 035-238696
mail: segreteria@studiosegeco.it
sito web: www.studiogiupponi.eu
C.F. e P.IVA 01860300167